COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO

Provincia di Cosenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 65 del reg. Data: 28 giugno 2001

Oggetto: PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO COMUNALE.

L'anno duemilauno, il giorno ventotto del mese di giugno, alle ore 13,20, con continuazione, la Giunta Comunale di Santa Maria del Cedro, debitamente convocata, si é riunita nella casa comunale con la presenza dei signori:

				Presenti (SI-NO)
1- Dott.	Giuseppe	AULICINO	SINDACO	SI
2- Arch.	Giuseppe	PISCIOTTI	Vicesindaco	SI
3- Sig.	Francesco	CAUTERUCCIO	Assessore	SI
4- Ins.	Letizia	ADDUCI	Assessore	NO
5- Arch.	Angelo	MARINO	Assessore	NO
6- Avv.	Adriano	PRESTA	Assessore	NO
7- Rag.	Pasquale	NAPOLITANO	Assessore	SI

Presenti n. 4 - Assenti n. 3

Essendo i presenti in numero sufficiente per poter validamente deliberare, presiede il Sindaco dott. Giuseppe Aulicino.

Partecipa il Segretario comunale verbalizzante dott. Giuseppe Campilongo.

****

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ESAMINATA la proposta di deliberazione esattamente specificata nel dispositivo del presente atto, e la relativa documentazione;

RISCONTRATANE la validità ed opportunità, nel rispetto dei principi di legalità, di buon andamento e d'imparzialità e dei criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità dell'attività amministrativa del Comune, in coerenza coi programmi dell'Amministrazione per il perseguimento dei fini statutari di sviluppo e di progresso civile, sociale ed economico della comunità amministrata e di tutela del territorio comunale;

RITENUTO doveroso provvedere in merito, nell'ambito della propria attività propositiva e d'impulso per il buon andamento dell'ente, salva la competenza esclusiva del Consiglio comunale in materia di approvazione e revisione delle norme statutarie;

Con voti favorevoli unanimi e palesi, e per i motivi tutti avanti espressi,

DELIBERA

di approvare, come approva e fa propria senza alcuna modifica, integrazione, precisazione o rettifica, la proposta di deliberazione datata 28 giugno 2001 a firma del Sindaco dott. Giuseppe Aulicino, ad oggetto: "PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO COMUNALE" che, vidimata dal Sindaco-presidente e dal Segretario comunale, si allega al presente verbale per farne parte integrale e integrante.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Giuseppe Campilongo)

Comune di Santa Maria del Cedro - Prov. di Cosenza -

IL SINDACO
(dott. Giuseppe Aulicino)

COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO

Provincia di Cosenza

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale

n. 65 del 28 giugno 2001

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Giuseppe Campilongo)

Comune di Santa Maria del Cedro - Prov. di Cosenza

IL SINDACO
(dott. Giuseppe Aulicino)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO COMUNALE.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il nuovo Statuto comunale, adeguato alle norme introdotte dalla legge 3 agosto 1999, n. 265, ed approvato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 10 del 25 febbraio 2000 (Controllo CO.RE.CO. Cosenza 6/4/2000, n. 526) e n. 12 del 20 giugno 2000 (Controllo CO.RE.CO. Cosenza 10/7/2000, n. 922), in vigore dal 26 agosto 2000 dopo l'affissione all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi;

CONSIDERATO che il testo del nuovo Statuto è stato regolarmente pubblicato nel supplemento ordinario del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 82 del 16 settembre 2000 ed è stato inviato al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella Raccolta ufficiale degli statuti con nota prot.n. 8449 del 21 settembre 2000;

CONSIDERATO che l'art. 6 del sopravvenuto Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.n. 267/2000, pur conservando l'impianto normativo riguardante gli statuti comunali derivante dall'art. 4 della legge n. 142/1990 e dall'art. 1 della legge n. 265/1999, ha modificato il contenuto obbligatorio dello Statuto per le parti riguardanti i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente anche in giudizio, lo stemma e il gonfalone, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna;

CONSIDERATO che il T.U.E.L.n. 267/2000 ha ulteriormente innovato la previgente disciplina di altri istituti, introducendo anche nuovi principi in materia di separazione delle competenze gestionali degli organi burocratici dell'ente dalle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo spettanti agli organi di governo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del medesimo T.U.E.L.n. 267/2000, le leggi sopravvenute che enunciano nuovi principi in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle relative funzioni abrogano le norme statutarie incompatibili e rendono quindi necessario l'adeguamento dello Statuto comunale;

CONSIDERATO che la Sezione di Cosenza del CO.RE.CO., rilevato che questo ente non ha provveduto all'adeguamento dello Statuto a norma del già detto art. 1, comma 3, del Decreto legislativo n. 267/2000 ed essendo decorso il termine di 120 giorni ivi previsto per provvedere in merito, con nota di diffida prot.n. 1030 di data 17 aprile 2001 ha invitato questa Amministrazione comunale ad adottare entro 30 giorni i provvedimenti di competenza, pena l'adozione del provvedimento sostitutivo previsto dall'art. 136 dello stesso T.U.E.L.n. 267/2000, con spese a carico dei responsabili e contestuale segnalazione dell'inadempienza alla Corte dei conti;

CONSIDERATO che comunque la competenza ad approvare e modificare lo Statuto comunale appartiene esclusivamente al Consiglio comunale, ai sensi del già detto art. 6 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n. 267/2000;

CONSIDERATO che il vigente Statuto comunale sostanzialmente già recepisce i principi informatori ed i nuovi istituti previsti dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali;

RITENUTO tuttavia che occorre rivedere alcune previsioni statutarie al fine di adeguarle alle nuove disposizioni in materia di rappresentanza legale dell'ente anche in giudizio, stemma e gonfalone, pari opportunità tra uomo e donna, e separazione delle competenze gestionali degli organi burocratici dell'ente dalle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo spettanti degli organi di governo;

CONSIDERATO che la Giunta comunale svolge attività propositiva e d'impulso per il buon andamento dell'ente;

RITENUTO opportuno, per il suddetto scopo e sulla scorta dei nuovi principi in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle relative funzioni introdotti dalle sopravvenute norme di legge, proporre al Consiglio comunale la parziale modifica di alcuni articoli del vigente Statuto comunale, come precisato nel dispositivo del presente atto;

Per i motivi tutti avanti espressi,

DELIBERA

di proporre al Consiglio comunale, per l'approvazione, le seguenti modifiche parziali di alcuni dei 48 articoli del vigente Statuto comunale:

Articolo 3 – Stemma e gonfalone
- Il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Lo stemma e il gonfalone del Comune sono deliberati dal Consiglio comunale con non meno di dodici voti favorevoli, e vi sono raffigurati la Madonna, il frutto del cedro ed una colonna greca, con alla base il mare."

Articolo 5 – Organi del Comune
- Dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4*bis*. Il Sindaco, previa autorizzazione della Giunta comunale, promuove e resiste alle liti in giudizio quale rappresentante legale dell'ente ed eventualmente le concilia o transige; egli può delegare o autorizzare la rappresentanza e la difesa dell'ente al Direttore generale o ai dirigenti, se nominati, nei giudizi e nelle controversie, anche amministrative o tributarie, per le quali la legge non prescrive l'assistenza di un difensore o patrocinatore."

Articolo 6 – Consiglio comunale
- Dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1*bis*. Il Consiglio comunale ha competenza per gli atti fondamentali aventi contenuto anche gestionale oltre che di indirizzo e controllo".

Articolo 11 – Giunta comunale
- Il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La Giunta comunale, in cui sono presenti entrambi i sessi, si compone del Sindaco e di numero sei Assessori."

Articolo 13 – Attribuzioni della Giunta

- Il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La Giunta comunale svolge attività propositiva e d'impulso per il buon andamento dell'ente, compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi gestionali e riferisce al Consiglio comunale sulla propria attività e sull'attuazione dei programmi con apposita relazione entro il 30 settembre di ogni anno."
- La lettera f) del comma 2 è sostituita dalla seguente: "f)- nell'interesse e per il buon andamento dell'ente autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto, anche davanti a collegi arbitrali, e ne nomina i patrocinatori e difensori ed i consulenti tecnici di parte; autorizza similmente a stare in giudizio, se convenuti, gli Assessori ed i Consiglieri delegati, il Segretario comunale, il Direttore generale, i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi del Comune;"
- Dopo il comma 2 è inserito il seguente: "3. La competenza generale residuale della Giunta comunale comprende gli atti di amministrazione aventi contenuto d'indirizzo misto a contenuto gestionale."

Articolo 14 – Deliberazioni degli organi collegiali

- Dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3*bis*. Allo scopo di evitare l'aggravamento del procedimento gli organi collegiali, per gli atti aventi contenuto di natura gestionale oltre che di indirizzo, deliberano anche i conseguenti provvedimenti di spesa a carico del bilancio comunale."

Articolo 17 – Attribuzioni del Sindaco

- La lettera g) del comma 2 è sostituita dalla seguente: "g)- sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale ed avendo cura che siano dei due sessi ove l'ente abbia diritto a più di un proprio rappresentante, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;"

Articolo 38 – Dotazione organica e stato giuridico del personale

- Il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Comune determina la dotazione organica del personale entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie in conformità ai principi statutari, sulla base della distinzione posta dalla legge tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale, se nominato, ai dirigenti ed ai responsabili degli uffici e dei servizi comunali, salvo gli atti aventi contenuto d'indirizzo misto a contenuto gestionale spettanti agli organi collegiali."

Articolo 46 – Assistenza processuale

- Il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza processuale ai Consiglieri comunali, agli Assessori, al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore generale se nominato, ai dirigenti, ai funzionari ed ai dipendenti del Comune implicati, in conseguenza di fatti od atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in qualsivoglia procedimento di responsabilità civile, penale ed amministrativa in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto d'interesse con l'ente e salvo il recupero delle somme eventualmente anticipate nel caso di successivo riconoscimento di responsabilità degli stessi con sentenza definitivamente passata in giudicato."

Santa Maria del Cedro, 28 giugno 2001

Comune di Santa Maria del Cedro - Prov. di Cosenza -

IL SINDACO
(dott. Giuseppe Anticoli)

PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione di copia all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere da oggi, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L.18 agosto 2000, n. 267. Viene altresì comunicata in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot.n. 4520 di pari data, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 267/2000.

Santa Maria del Cedro, 29 GIU. 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(p.a. Antonio Miraglia)

SI ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal [illegible] al 14 LUG. 2001. Reg.pubbl.n. 33.

Santa Maria del Cedro, 14 LUG. 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(p.a. Antonio Miraglia)